



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 35
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PEF TARI 2022-2025 E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì due del mese di Maggio alle ore 15:10, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza: NAZZARENO PUTRINO in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	NO
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	SI
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	SI
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	NO
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	SI
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	NO
8) CORRADO MARIA CARMOSINA	Consigliere	NO
9) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
10) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	NO
11) TERMINI GERLANDO	Consigliere	SI
12) TUCCI DANILO	Consigliere	SI
13) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
14) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	SI
15) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
16) IORFIDA RAFFAELE	Consigliere	SI
17) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	SI
18) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	SI
19) SANTORO DOMENICO	Consigliere	NO
20) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
21) MICELI MARCO	Consigliere	SI
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	SI
23) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	SI
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	NO
25) SORIANO STEFANO	Consigliere	SI
26) COMITO PIETRO	Consigliere	SI
27) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	SI
28) URSIDA STEFANIA	Consigliere	NO
29) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	SI
30) FRANZE' KATIA	Consigliere	NO
31) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
32) PUGLIESE LAURA	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. 21 su 32 Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco.

Sono presenti gli assessori: **VINCENZO BRUNI, -DOMENICO PRIMERANO, -DANIELA ROTINO, -MARIA NARDO, -PASQUALE SCALAMOGNA, -GIOVANNI RUSSO, -MICHELE FALDUTO, -DOMENICO FRANCICA,**

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale", a cui si rinvia quale parte integrante del presente atto.

Il Presidente pone in discussione il **Punto N. 3 all'O.d.g.:** ***“Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2022, avente il seguente oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF TARI 2022-2025 E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022”.***

Concede la parola all'Assessore al ramo Nardo Maria Teresa per relazionare sull'argomento, in particolare le tariffe TARI, per l'anno 2022, di cui sono stati allegati i documenti e in modo particolare la relazione, che ne spiega la determinazione delle stesse sulla base della costruzione di un Piano economico finanziario, il cosiddetto PEF, che è la sommatoria dei costi del servizio.

Terminata la relazione dell'Assessore Nardo, il Presidente concede la parola all'Assessore all'ambiente Bruni Vincenzo per ulteriori informazioni. Successivamente dichiara aperta la discussione sul punto, invitando i consiglieri ad intervenire.

Seguono gli interventi dei consiglieri Pugliese, Soriano, Policaro, Lombardo, Luciano e dell'Assessore Nardo.

Si prende atto che alle ore 16:12 entra in aula il consigliere Santoro.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta di deliberazione (richiesta dai consiglieri Cutrullà, Pugliese, Scrugli e Soriano), che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 21

Consiglieri votanti n° 19

Voti favorevoli n° 14: Limardo Maria, Putrino Nazzareno Valentino, Cataudella Paola, Termini Gerlando, Tucci Danilo, Roschetti Antonino, Calabria Giuseppe, Lombardo Lorenzo, Iorfida Raffaele, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Curello Leoluca Antonio, Cutrullà Giuseppe e Console Domenico.

Nel corso della votazione intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Pugliese, Policaro, Cutrullà e Console.

Voti contrari n° 5: Scrugli Lorenza Stefania, Santoro Domenico, Soriano Stefano, Pugliese Laura e Policaro Giuseppe.

Astenuti n° 2: Russo Giuseppe e Comito Pietro.

Assenti n° 12: Fusino Zelia, Naso Agostino, Corrado Maria Carmosina, Colloca Giuseppina, Franzè Katia, Ursida Stefania, Fatelli Elisa, Pisani Silvio, Pilegi Loredana Patrizia, Luciano Stefano, Arena Azzurra e Miceli Marco.

Successivamente il Presidente indice la votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata ad unanimità dei presenti e votanti.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dà atto dell'approvazione della seguente ***Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2022, avente il seguente oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF TARI 2022-2025 E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022”***, nonché dell'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate le deliberazioni ARERA e le determine della direzione rifiuti DRIF che hanno disciplinato il Metodo Tariffario dei Rifiuti per il primo quadriennio regolatorio 2018-2021, le quali continuano a produrre effetti anche per il secondo periodo 2022-2025 in particolar modo per quanto riguarda le componenti a conguaglio il cui recupero è stato rinviato dopo l'anno 2021:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Determina DRIF 2/2020 con la quale la direzione rifiuti DRIF approva i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- Determina DRIF 1/2021 con la quale la direzione rifiuti approva gli adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif;

Richiamate le deliberazioni ARERA e le determine della direzione rifiuti DRIF che disciplinano il Metodo Tariffario dei Rifiuti per il secondo quadriennio regolatorio 2022-2025,

- La deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 con la quale ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;
- Determina DRIF 2/2021 con la quale la direzione rifiuti DRIF approva:
 - o gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria
 - o le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,
 - o i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

Considerato che con la deliberazione 363/2021/R/rif, ARERA disciplina il metodo tariffario per il quadriennio regolatorio 2022-2025 confermando e rafforzando l'impianto introdotto sul primo quadriennio 2018-2021 con le principali novità di seguito riportate:

- Visione programmatica pluriennale con predisposizione del PEF sviluppato sull'intero quadriennio 2022-2025;
- Predisposizione del Programma degli interventi con descrizione degli investimenti da realizzare sul periodo MTR-2 2022-2025;
- Predisposizione del PEF pluri-comunale o di ambito della gestione complessiva che dovrà essere trasmesso ad ARERA unitamente ai PEF su base comunale in caso di differenziazione dei corrispettivi (è il caso di ATO Costa);
- Regolazione dei gestori di impianti non integrati prevedendo un framework (la matrice di opzioni regolatorie) di regolazione asimmetrica in base al tipo di filiera e al grado di integrazione per cogliere le specificità nell'ambito del trattamento dei rifiuti;
- Rafforzamento dell'impianto regolatorio generale MTR, in particolare,
 - o il principio di copertura integrale dei costi efficienti del servizio (full cost recovery) con l'introduzione al Titolo V della sostenibilità finanziaria efficiente con l'introduzione di specifiche componenti a conguaglio (RCtot) per il recupero dei costi efficienti e la disciplina del valore di subentro;
 - o Il principio della sostenibilità della tariffa applicata agli utenti finali con la possibilità di rimodulare (senza necessariamente dover rinunciare in modo definitivo) le componenti di costo a conguaglio anche oltre il corrente periodo regolatorio MTR-2 (possibile inserirle anche nel valore di subentro);
 - o la procedura partecipata favorendo il confronto tra Gestore e ETC al fine di salvaguardare l'economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve includere:

- una tabella (elaborata sulla base della documentazione allegato 1 approvata dalla direzione DRIF ARERA 2/2021) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- la relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo allegato 2 approvato dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo allegati 3 e 4 approvati dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vibo Valentia, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale attraverso l'organo collegiale dei revisore dei conti;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore Eco.car srl ammonta ad € **3.664.684 euro IVA esclusa**;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 7.475.744 euro inclusa IVA;
- ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) relazione di accompagnamento redatta dal Comune di Vibo Valentia;

Visto il verbale di validazione del piano finanziario sottoscritto dai revisori dei conti del Comune di Vibo Valentia che hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 27 (Contenuti minimi del PEF) e 28 (Elaborazione PEF) MTR-2;

Richiamato l'art. 3. del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, che recita: *"l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito."*;

Tenuto conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Ritenuto di adottare lo Schema Regolatorio "I";

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a società Eco.Car. SRL, in forza di contratto Rep. 219 in data 11/09/2020, durata triennale;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 in parte variabile e parte fissa:

Entrate Tariffarie	Valori
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie variabili prima delle detrazioni	4.248.383
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie fisse prima delle detrazioni	3.227.361
Totale entrate tariffarie prima delle detrazioni	7.475.744

Con l'MTR-2 ARERA non prevede più la condizione di riclassifica dei costi che nel periodo MTR funzionava come clausola di salvaguardia agli incrementi tariffari della parte variabile della tariffa a seguito della corretta attribuzione dei costi stabilita a partire dal nuovo metodo tariffario MTR che, principalmente, sposta i costi del personale sui centri di costo variabile del servizio di raccolta dei rifiuti.

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

53,13% a carico delle utenze domestiche;

46,87% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che nel Piano Economico Finanziario 2022 dell'MTR-2 è previsto il recupero dei costi a conguaglio discendenti dall'applicazione del Metodo Tariffario per il primo quadriennio regolatorio MTR 2018-2021;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui agli **Allegato "B"** e **Allegato "C"** relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 363/2021 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2022** non eccede quello relativo all'anno **2021**, maggiorato del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 MTR-2, in quanto la variazione **2022/2021** è pari a quanto di seguito riportato

Verifica del limite di crescita	Valori
rp_i	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	1,60%

- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale”.

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di validare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 ed i documenti ad esso allegati riportati nell'allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di ratificare nella misura indicata **nell'Allegato “A”** – Piano Economico Finanziario 2022-2025, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso necessari alla puntuale definizione dello stesso, per un valore per **l'anno 2022** di **7.475.744 euro inclusa IVA** come risultante dall'atto di validazione approvato con verbale da parte del Collegio dei revisori dei Conti;
- 3) di approvare per il calcolo dell'articolazione tariffaria anno 2022 il valore definitivo risultante dal PEF nell'ammontare indicato al precedente punto 2) dal quale andranno sottratti gli importi delle detrazioni di cui all'Art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020:
 - Contributo MIUR per un valore di **46.339,99 euro**;
 - Entrate derivanti da procedure sanzionatorie di **6.171,69 euro**;
- 4) di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui agli **Allegato “B”** e **Allegato “C”** relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 5) di dare atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario **di cui all'allegato “A”** del deliberato;
- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 7) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio “I”;
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge di cui in narrativa, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 21/04/2022 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 21/04/2022 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>
--	---

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 02/05/2022, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 02/05/2022

***Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

Allegato 2 Determina DRIF 2/2021

Relazione Allegato 2 Determina 2/2021

Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2)

Relazione a cura dell'Ente Territorialmente Competente

Sommario

1. Premessa (Riunisce i paragrafi 1.1-1.5 dello schema tipo ARERA)	3
2. Descrizione dei servizi forniti	3
2.1. Relazione predisposta dal Gestore Ecocar	4
2.2. Relazione predisposta dal Gestore Comune.....	5
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	5
4. Attività di validazione.....	5
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	6
5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni	8
5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing.....	9
5.5. Conguagli.....	10
5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	11
5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	12

1. Premessa (Riunisce i paragrafi 1.1-1.5 dello schema tipo ARERA)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) per il servizio integrato dei rifiuti relativamente al **Comune di Vibo Valentia** in applicazione del MTR-2, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e degli atti operativi (deliberazioni e determinazioni) successivamente approvati da ARERA.

Il Comune di Vibo Valentia ricade nell'ATO 4 Vibo Valentia costituito con legge della Regione Calabria nr 14 del 11 agosto 2014 – Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. Considerato che l'ATO 4 Vibo Valentia è costituito ma non dispone di una struttura tecnica operativa per lo svolgimento dell'attività di validazione dei dati, la medesima viene svolta dall'unità organizzativa del Comune individuata nel Revisore dei Conti che si assume il ruolo di Ente Territoriale Competente trattandosi di soggetto terzo e indipendente dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività operativa svolta dal Comune che è anche Gestore.

Nell'ATO 4 Vibo Valentia i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come ormai chiarito a partire dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020,

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo Comune.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" di competenza del gestore nel capitolo n. 2 *Descrizione dei servizi forniti* e nel capitolo n. 3 *Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario*, si rimanda integralmente ai documenti:

- Relazione d'accompagnamento trasmessa dal Comune, **allegato 1** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- Contratto di servizio della Società Ecocar srl, **allegato 2** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale

A riguardo occorre specificare che nel corso dell'anno 2020, anno oggetto di raccolta dati, è intervenuto l'avvicendamento tra soggetti gestori Dusty srl e Ecocar srl con effetti a decorrere dal 16 giugno 2020. Dusty srl è stato il soggetto che ha gestito il servizio integrato dei rifiuti negli anni 2017, 2018, 2019 e nell'anno 2020 fino al 15 giugno, mentre a partire dal 16 giugno è subentrato il Gestore Ecocar srl a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto di servizi sottoscritto con il Comune in data 11 settembre 2020.

2. Descrizione dei servizi forniti

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che lo compongono, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1.

In questo capitolo si richiamano gli aspetti salienti dei dati della gestione rappresentati dal gestore Comune di Vibo Valentia, mentre per il gestore Ecocar si fa riferimento sempre alla relazione prodotta dal Comune considerato che per la valorizzazione dei costi del servizio il gestore Comune si avvale della facoltà ammessa in caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nell'articolo 1.5, della determina 2/DRIF/2021. A tal proposito il Comune ha fornito adeguata giustificazione dei dati inseriti che discendono dal contratto di appalto che ha assegnato la gestione servizio tramite gara predisposta dal settore ambiente del Comune.

2.1. Relazione predisposta dal Gestore Ecocar

Il nuovo soggetto Gestore Ecocar srl opera nel Comune a decorrere dal 16 giugno 2020 (vedere determina dirigente settore ambiente). La valorizzazione avviene facendo riferimento ai costi previsti nel nuovo contratto di appalto all'art. 10 che riporta il costo complessivo di durata del contratto (3 anni), il costo annuale e il bonus incentivante da corrispondere al raggiungimento di obiettivi crescenti di raccolta differenziata richiesti nel medesimo periodo. Dal riconoscimento dei costi si include anche il valore del bonus incentivante poiché, purché, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, finora è stato regolarmente corrisposto dal Comune. Nella tabella seguente si riportano i valori complessivi, annuali.

Considerato che non si tratta di veri e propri costi incentivanti, ma del fatto che rispetto all'anno contabile di riferimento 2019 è subentrato il nuovo gestore Ecocar pienamente operativo a partire dal 01/01/2021, ETC si avvale della facoltà consentita dall'art. 1.5 della Determina DRIF 2/2021.

Per tale ragione ETC propone di fare riferimento ai costi del contratto di appalto riclassificati nelle singole componenti costo ARERA forniti dal Comune di Vibo Valentia in qualità di Ente appaltante e dunque non è stata richiesta la relazione di accompagnamento al Gestore Ecocar.

Tabella 1

Progetto 2021	Componenti	Costi lordi
TV	CRT	297.373
	CTS	
	CTR	
	CRD	1.639.927
	Totale Costi TV	1.937.300
TF	CSL	1.127.046
	CARC	28.800
	CGG	131.942
	CCD	
	COal	372.505
	Totale Costi TF	1.660.293
Totale Costi TV e TF		3.597.593
COal	Bonus incentivante	109.091
COal	Residui CSL	50.400
Totale contratto		3.757.084

2.2. Relazione predisposta dal Gestore Comune

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva delle attività svolte dal Comune e delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 1.

In questo caso il riscontro diretto con le scritture contabili obbligatorie riveste natura più complessa e non sistematizzabile come nel caso delle aziende con bilanci di tipo civilistico.

Pertanto, nella relazione del Comune, predisposta anche in questo caso sulla base dello schema della relazione di accompagnamento, sono riportati gli specifici riferimenti alla documentazione ufficiale utilizzata per valorizzare i dati riportati nello specifico file di raccolta dati; in tal modo l'attività di validazione sulla documentazione prodotta è stata facilitata per quanto riguarda l'effettivo riscontro documentale anche mediante la produzione da parte degli uffici di attestazioni sottoscritte in presenza di costi indiretti.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che lo compongono, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1.

I dati e le informazioni relativi alla gestione sono descritti nella relazione predisposta dal gestore Comune di Vibo Valentia a cui si rinvia per i dettagli e che costituisce l'allegato parte integrante a completamento del contenuto richiesto nello schema tipo di relazione.

4. Attività di validazione

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione⁵, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Come sopra ricordato, l'attività di validazione dei dati prodotti da Gestore e Comune è stata resa più agevole attraverso la predisposizione di appositi file Excel appositamente predisposti dal Comune.

Le "uscite" di verifica e quadratura fra dati di bilancio e dati tariffari sono riportate nelle relazioni di cui al precedente capitolo 2 e sono state verificate e validate con l'ausilio della documentazione trasmessa dal Comune (richiamata esplicitamente nelle premesse alle rispettive relazioni).

Dal suddetto soggetto sono stati altresì acquisiti i documenti di bilancio e gli ulteriori atti a sostegno dei conti dichiarati.

Su tali voci di costo, di cui il legale rappresentante del Gestore Comune ne ha attestato la veridicità

con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo si è proceduto a verificare:

- a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

Arera con deliberazione n. 15/2022/R/rif ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), stabilendo che la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2023. In attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1 del TQRIF, l'ETC ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere rispettati per il primo periodo di regolazione della qualità ossia fino al 31/12/2025 e quindi per tutta la durata del PEF MTR-2 posizionando le gestioni (ambiti tariffari o territori comunali) Eco.car srl e Comune nello schema regolatorio I di cui alla tabella richiamata dal succitato art.3, comma 1.

In relazione al suddetto posizionamento Retiambiente SpA dovrà rispettare:

- a) gli standard generali di qualità applicabili riportati nella Tabella 1 dell'Articolo 53.1 del TQRIF, cui si rinvia per il dettaglio dei suddetti standard generali;
- b) gli obblighi di servizio previsti, indicati nella Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF, cui si rinvia per il dettaglio dei suddetti obblighi;

5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita. L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

L'art. 4 Allegato A dell'MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/RIF) stabilisce il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022-2025, utilizzando per l'anno 2022 come valore di confronto le entrate tariffarie 2021 calcolate con il precedente metodo MTR.

Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività* (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG),
- il coefficiente C116 previsto per le variazioni di servizio conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

A riguardo si specifica che:

- Non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio e di perimetro per il nuovo periodo MTR-2 rispetto all'anno 2021 e che pertanto ai fattori QL e PG è stato attribuito valore zero.
- al coefficiente di recupero della produttività (X) è stato attribuito il valore 0,1% nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%] come risultante dal Benchmark di riferimento (anno 2020), nonché dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo intercettati dai valori γ_1 e γ_2
- la valorizzazione del coefficiente C116 è posta sempre pari a zero.

Nella tabella seguente si rappresenta il quadrante di appartenenza della gestione svolta nel Comune di Vibo Valentia.

Tabella 2

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie è illustrato nella seguente tabella:

Tabella 3

	2022	2023	2024	2025
rpi _a	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X _a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QL _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C _{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
r_a	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%

Il valore complessivo delle entrate tariffarie 2022-2025 non eccede mai il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max}) e ciò è stato possibile a seguito di:

- rimodulazione compiuta sulla componente FCDE del Comune che ha rinunciato alla possibilità di valorizzare l'importo massimo agendo nel foglio "IN_Detr 4.6 del_363";
- rimodulazione a partire dal 2023 del conguaglio relativo ai costi covid sostenuti nel 2021 per la raccolta domiciliare richiesti da Ecocar SpA agendo nel foglio "IN_Rimnd";

Tabella 4

Verifica del limite di crescita	2022	2023	2024	2025
r_{pia}	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_La	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P_Ga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	1,60%	1,60%	1,60%	1,50%
$(1+\rho)$	1,0160	1,0160	1,0160	1,0150
ΣTa	7.475.744	7.768.506	7.921.256	8.068.233
$\Sigma TVa-1$	3.793.013	4.248.383	3.539.569	4.129.214
$\Sigma IFa-1$	3.599.826	3.227.361	4.055.787	3.587.668
$\Sigma Ia-1$	7.392.839	7.475.744	7.595.356	7.716.882
$\Sigma Ta / \Sigma Ia-1$	1,0112	1,0392	1,0429	1,0455
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	7.475.744	7.595.356	7.716.882	7.832.635
delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	-	173.150	204.374	235.598
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	4.248.383	3.539.569	4.129.214	4.135.070
IFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	3.227.361	4.055.787	3.587.668	3.697.565
$Ia = TVa + IFa$ dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	7.475.744	7.595.356	7.716.882	7.832.635

Considerato che con le suddette variazioni non si supera mai il limite di crescita previsto dal MTR-2 per il periodo 2022-2025 non si rende necessario attivare l'istanza prevista dagli art. 4.5 e 4.6 della deliberazione MTR-2.

5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

Per il Comune di Vibo Valentia non si rende necessaria attivare la facoltà di valorizzare i costi operativi incentivanti associati a specifiche finalità.

5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse

direttamente riconducibili;

- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Per il Comune di Vibo Valentia non si procede alla valorizzazione dei costi del capitale e pertanto non rilevano le valutazioni richieste in merito alle vite utili proposte dal gestore nell'ambito della discrezionalità consentita dall'MTR-2.

5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energie dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

I parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, sono determinati all'interno degli intervalli di cui agli art. 16.5 e 16.6. Per l'ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ i seguenti valori dopo aver analizzato qualitativamente il servizio svolto nel Comune di Vibo Valentia:

- Quanto alla componente $\gamma_{1,a}$ dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, si evidenzia che sulla base dei dati ufficiali della raccolta differenziata stilati da ARPACAL, il Comune di Vibo Valentia mostra per il 2020 un valore pari al 46,07% peggiorando la performance dell'anno 2019 e attestandosi a un valore inferiore all'obiettivo del 49% al 31/12/2020 fissato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di cui alla Delibera di Giunta regionale n.156/2016.

Per tale ragione il dato sulla percentuale di rifiuto differenziato raccolto è da ritenersi *non soddisfacente* orientando la scelta di valorizzare il valore minimo dell'intervallo di riferimento;

- Quanto alla componente $\gamma_{2,a}$ dalla valutazione operata rispetto al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si evidenzia che l'indice di produzione di indifferenziato risulta nel 2019 pari 201,22 kg/ab/anno, sempre più vicino ai valori migliori registrati in Italia.

Tuttavia, dalle analisi merceologiche effettuate sulle varie frazioni di rifiuto (FORSU, carta selettiva, carta congiunta, multimateriale leggero, vetro) si rileva un generale livello non soddisfacente della purezza del rifiuto che orientano alla scelta di valorizzare, anche in questo caso, il valore minimo dell'intervallo di riferimento;

Per i giudizi qualitativi espressi dall’ETC per l’ambito tariffario in esame la scelta dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, è rappresentata nella seguente tabella ed è volta a minimizzare l’impatto sugli utenti attraverso la valorizzazione dei parametri minimi per la determinazione dello sharing.

Tabella 5

% RD	2022	
	#DIV/0!	←
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	Non soddisfacente	←
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	Non soddisfacente	←

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

	intervallo di riferimento	2022
γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,4 ←
γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,3 ←
γ		-0,7
$1+\gamma$		0,3

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

	intervallo di riferimento	2022
ω_a	$0,1 \div 0,4$	0,4

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori? SI ←

SELEZIONARE IL NUMERO DI GESTORI

	intervallo di riferimento	2022				
		Ecocar	0	0	Vibo Valentia	valore unico
b	$0,3 \div 0,6$					0,6

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti nell’ambito tariffario in esame risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. In questo caso, i ricavi di rivendita di materiale sono in capo al gestore del servizio di raccolta Ecocar e sono pari a quelli previsti nell’offerta del contratto. Al fine di consentire la corretta applicazione del meccanismo incentivante rafforzato da ARERA nell’MTR-2 si rappresentano il costo del servizio al lordo dell’ipotesi dei ricavi a base di gara, diversamente da quanto fatto fino alla precedente proposta tariffaria che ha trattato i costi già al netto (ridotti) dei ricavi nella misura del 100%. Ne consegue che in questa fattispecie, seppur nella misura minima consentita a favore del gestore, ETC ha optato di riconoscere la marginalità conseguente all’applicazione dello sharing anziché procedere alla decurtazione del 100% dei ricavi previsti a base di gara.

5.5. Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l’Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

I conguagli riconosciuti da ETC nella presente proposta tariffaria MTR-2 2022-2025 si compongono di:

- Conguagli già determinati in sede di prima applicazione MTR 2020 e 2021 il cui recupero tariffario non si è ancora esaurito per la scelta di rateizzare gli importi su più annualità. Queste riguardano le componenti RC 2018 e 2019 rateizzate in 4 anni, RCU rateizzata in 3 anni, RCND rateizzata in tre anni;
- conguaglio relativo ai costi covid sostenuti nel 2021 dal Comune per la raccolta domiciliare richiesti da Ecocar SpA;
- Conguagli di nuova determinazione MTR-2, in particolare rilevano i conguagli sui ricavi.

Si precisa che la valorizzazione dei conguagli riguarda solo la gestione svolta dal Comune, considerato che per la gestione Ecocar, la valorizzazione dei costi, per l'avvicendamento gestionale, è avvenuta in conformità alla disciplina contenuta nell'articolo 1.5, della determina 2/DRIF/2021, e pertanto è stata azzerata la determinazione della componente a conguaglio di cui all'Articolo 2 comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo della quantificazione dei conguagli e la tempistica di recupero.

Tabella 6

Conguagli	2022		2022	2023		2023	2024		2024
	Ecocar	Vibo Valentia		Ecocar	Vibo Valentia		Ecocar	Vibo Valentia	
Conguaglio 2018	0	32.734	32.734	0	32.734	32.734			0
Numero di rate			0			0			0
Conguaglio 2019	0	158.631	158.631	0	158.631	158.631	0	158.631	158.631
Numero di rate			0			0			0
RCU 2020	0	539.192	539.192	0	539.192	539.192			0
Numero di rate			0			0			0
RCND		34.823	34.823		34.823	34.823			0
			0			0			0
COV 2020	0	0	0			0			0
COV 2021			0	0	141.926	141.926			0
COI 2020	0	0	0			0			0
COI 2021			0	0	0	0			0
Ricavi TV TF 2020	0	264.918	264.918						0
di cui MIUR	0	0	0						0
di cui recupero evasione	0	0	0						0
di cui per sanzioni	0	0	0						0
di cui rimborso costi COVID	0	0	0						0
di cui altro	0	0	0						0
Ricavi TV TF 2021				0	-31.576	-31.576			0
di cui MIUR				0	0	0			0
di cui recupero evasione				0	0	0			0
di cui per sanzioni				0	0	0			0
di cui rimborso costi COVID				0	0	0			0
di cui altro				0	0	0			0
Totale	0	1.030.299	1.030.299	0	875.731	875.731	0	158.631	158.631

5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

ETC dichiara che la verifica in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione è stata compiuta acquisendo parere favorevole formale dal Comune di Vibo Valentia e che è stato allegato alla documentazione trasmessa ad ARERA quale atto integrante della proposta tariffaria MTR-2.

5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Tale casistica non si verifica per il Comune di Vibo Valentia se si considera la valorizzazione della componente FCDE nell'importo inferiore a quello dichiarato l'effetto della rimodulazione per conseguire incrementi tariffari uguali al limite alla crescita previsto dal quadrante di appartenenza.

5.8. Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione effettuata specificando se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025. L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Tale fattispecie si verifica nel caso della gestione del Comune di Vibo Valentia a partire dall'anno 2023 per effetto del recupero dei costi COVID-19 sostenuti nel 2021 al fine di rientrare nel limite di prezzo.

Tabella 7

Descrizione	2022	2023	2024	2025	Post 2025
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	-	173.150	204.374	235.598	- 31.224
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	173.150	204.374	
Totale	-	- 173.150	- 31.224	- 31.224	

5.9. Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Tale fattispecie si verifica nel caso della gestione del Comune di Vibo Valentia a partire dall'anno 2023 per effetto del recupero dei costi COVID-19 sostenuti nel 2021 al fine di rientrare nel limite di prezzo.

Tabella 8

Descrizione	2022	2023	2024	2025	Post 2025
Distribuzione del delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	-	173.150	204.374	235.598	- 31.224
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	173.150	204.374	
Totale	-	- 173.150	- 31.224	- 31.224	

5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS_a* e *CTR_a*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

La fattispecie non si verifica per la presente gestione del Comune di Vibo Valentia in quanto i costi ammissibili rientrano all'interno del limite annuale di crescita tariffaria.

5.11. Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021⁶. Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

Nella proposta di PEF MTR-2 si ripropongono sul periodo MTR-2 2022-2025 applicando il criterio dell'anno a-2 i valori rilevati a consuntivo e utilizzati per il calcolo dei conguagli sui ricavi per le annualità 2020 e 2021. Ne consegue che il consuntivo 2020 è preso a riferimento per l'anno 2022,

mentre il consuntivo 2021 per le successive annualità 2023-2025. Nella tabella seguente si indica la composizione degli importi.

Tabella 9

Descrizione	ANNO	Importo
Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2020	46.339,99
Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2020	
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2020	6.171,69
Descrizione	ANNO	Importo
Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2021	45.315,62
Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2021	30.020,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2021	6.994,82

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: ATO4 Vibo Valentia			Ambito tariffario: ATO4 Vibo Valentia			Ambito tariffario: ATO4 Vibo Valentia			Ambito tariffario: ATO4 Vibo Valentia		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	297.373	-	297.373	297.373	-	297.373	297.373	-	297.373	297.373	-	297.373
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	1.805.404	1.805.404	-	1.930.082	1.930.082	-	1.930.082	1.930.082	-	1.930.082	1.930.082
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	95.363	95.363	-	67.075	67.075	-	67.075	67.075	-	67.075	67.075
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.639.927	-	1.639.927	1.639.927	-	1.639.927	1.639.927	-	1.639.927	1.639.927	-	1.639.927
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{ic}	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000
Fattore di Sharing a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+a)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR _{ic}	92.400	-	92.400	92.400	-	92.400	92.400	-	92.400	92.400	-	92.400
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	-	294.564	294.564	-	422.351	422.351	-	5856	5856	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	208.152	208.152	-	293.013	293.013	-	293.013	293.013	-	293.013	293.013
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.844.900	2.403.483	4.248.383	1.844.900	1.867.819	3.712.719	1.844.900	2.284.314	4.129.214	1.844.900	2.290.170	4.135.070
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.127.046	-	1.127.046	1.127.046	-	1,127,046	1,127,046	-	1,127,046	1,127,046	-	1,127,046
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	28.800	129.716	158.516	28.800	120.155	148.955	28.800	120.155	148.955	28.800	120.155	148.955
Costi generali di gestione CGG	131.942	57.171	189.113	131.942	58.116	190.058	131.942	58.116	190.058	131.942	58.116	190.058
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	531.996	17.051	549.047	531.996	17.034	549.030	531.996	17.034	549.030	531.996	17.034	549.030
Costi comuni CC	692.738	203.938	896.676	692.738	195.305	888.043	692.738	195.305	888.043	692.738	195.305	888.043
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	246.644	246.644	-	84.298	84.298	-	780.997	780.997	-	1.055.382	1.055.382
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	246.644	246.644	-	84.298	84.298	-	780.997	780.997	-	1.055.382	1.055.382
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	246.644	246.644	-	84.298	84.298	-	780.997	780.997	-	1.055.382	1.055.382
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TV}	-	735.735	735.735	-	1.298.081	1.298.081	-	164.487	164.487	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	221.259	221.259	-	658.318	658.318	-	658.318	658.318	-	658.318	658.318
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	173.150	173.150	-	204.374	204.374
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.819.784	1.407.577	3.227.361	1.819.784	2.236.003	4.055.787	1.819.784	1.972.258	3.792.041	1.819.784	2.113.379	3.933.163
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.664.684	5.150.059	8.814.743	3.664.684	6.518.938	10.183.622	3.664.684	5.974.988	9.639.673	3.664.684	5.847.581	9.512.265
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.664.684	3.811.060	7.475.744	3.664.684	4.103.822	7.768.506	3.664.684	4.256.571	7.921.256	3.664.684	4.403.548	8.068.233
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
Q _{sd} / ton			-			-			-			-
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,44			32,44			32,44			32,44
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale y			-0,70			-0,70			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,30			0,30			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita												
FPI _o			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,10%			0,10%			0,10%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₂			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,60%			1,60%			1,60%			1,50%
(1+ρ)			1,0160			1,0160			1,0160			1,0150
ΣT _o			7.475.744			7.768.506			7.921.256			8.068.233
ΣTV _{o,t}			3.793.013			4.248.383			3.539.569			4.129.214
ΣTF _{o,t}			3.599.826			3.227.361			4.055.787			3.587.668
ΣT _{o,t}			7.392.839			7.475.744			7.595.356			7.716.882
ΣT _{o,t} / ΣT _{o,t-1}			1,0112			1,0392			1,0429			1,0455
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			7.475.744			7.595.356			7.716.882			7.832.635
delta (ΣT_{o,t}-ΣT_{max})			-			173.150			204.374			235.598
IVA dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.844.900	2.403.483	4.248.383	1.844.900	1.694.669	3.539.569	1.844.900	2.284.314	4.129.214	1.844.900	2.290.170	4.135.070
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.819.784	1.407.577	3.227.361	1.819.784	2.236.003	4.055.787	1.819.784	1.767.884	3.587.668	1.819.784	1.877.781	3.697.565
Ta=IVa+Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.664.684	3.811.060	7.475.744	3.664.684	3.930.672	7.595.356	3.664.684	4.052.197	7.716.882	3.664.684	4.167.951	7.832.635
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			52.512			82.330			82.330			82.330
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.195.872			3.457.239			4.046.884			4.052.740
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.227.361			4.055.787			3.587.668			3.697.565
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			7.423.233			7.513.026			7.634.551			7.750.305
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-



CITTA' DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

COLLEGIO DEI REVISORI

Vibo Valentia, 20 aprile 2022

Alla Segreteria generale

Sede

Al Dirigente dei Servizi Finanziari

Sede

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: Verbale N.17/2022 del 20/04/2022 **Parere su proposta di deliberazione consiliare di APPROVAZIONE PEF TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2).**

Si trasmette, il documento specificato in oggetto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Antonio Merilliepro



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 17

Data 20/04/2022

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE PEF TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2).

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 12:40, presso gli uffici amministrativi dell'Ente Città di Vibo Valentia, in Vibo Valentia, piazza Martiri d'Ungheria, l'organo di revisione economico finanziario si è riunito, previa convocazione ordinaria, nel rispetto delle norme suggerite per la prevenzione del COVID19, nelle persone di

Dott. Niceforo Antonio Maria	Presidente	Presente
Dott. Sansotta Andrea	Componente	Presente
Dott. Iacino Pietro Antonio	Componente	Presente

per procedere all'esame della Proposta in oggetto trasmessa, all'Ufficio del Collegio, con mail delle ore 15:01 del 14 aprile 2022 dal Funzionario Servizio Tributi Dott. Marcantonio Garipoli.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali, cui è tenuto lo scrivente Organo di Revisione Collegiale; Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vibo Valentia è presente, ma non operante, l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

A tal proposito l'Ente ha provveduto a stipulare apposita Convenzione con il Dott. Passerini, esperto qualificato del settore.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che alla proposta di deliberazione consiliare sono allegati i seguenti documenti:

- a. Relazione di validazione Allegato 2 Determina 2/2021 Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) composta da 15 pagine (con allegata nell'ultima pagina tabella PEF 2022- 2025 MTR-2 versione modello tool ARERA approvato con Determina DRIF 2/2021) a cura dell'Ente Territorialmente Competente;
- b. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO redatta dal Comune di Vibo Valentia, composta da 16 pagine, sulla DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2).

Il Collegio, procede all'esame della documentazione sopra indicata, per come trasmessa dagli uffici del Servizio Tributi.

Inoltre il Collegio ha ricevuto chiarimenti telefonici, nella giornata odierna, dal Dott. Passerini, che in qualità di tecnico specializzato, ha supportato gli uffici, nella redazione ed elaborazione del PEF.

Lo Stesso ha evidenziato la coerenza metodologica dell'elaborato con la delibera ARERA e pertanto,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all'**APPROVAZIONE DEL PEF TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.**

La seduta si è conclusa alle ore **13:25.**


Letto, approvato e sottoscritto.


Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio Maria Niceforo

Dott. Andrea Sansotta

Dott. Pietro Antonio Iacino

 (Presidente)

 (Componente)

 (Componente)

Allegato 2 Determina DRIF 2/2021

Relazione Allegato 2 Determina 2/2021

Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2)

Gestore Comune di Vibo Valentia

Indice

1	Premessa	3
2	Perimetro della gestione e servizi forniti	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	6
3	Dati relativi alla gestione.....	8
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	8
3.1.3	Fonti di finanziamento del Comune.....	10
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	10
3.2.1	Dati di conto economico	11
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	15
3.2.3	Componenti di costo previsionali	15
3.2.4	Investimenti	16
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	16

1 Premessa

La presente relazione illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa alla raccolta dati e i valori desumibili dalla documentazione contabile, nonché le evidenze contabili sottostanti.

Si riferisce alla quota parte di dati di competenza dei servizi svolti dal Comune di Vibo Valentia.

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale dei piani economico finanziari (di seguito: PEF) viene allegata la seguente documentazione:

- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte:
 - dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune (compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell'impegnato che compongono il totale del capitolo);
 - contratti o ordini di acquisto per prodotti/servizi acquistati e relative fatture (per servizi acquistati si intendono anche quelli forniti da aziende, cooperative sociali, società unipersonali, ecc. che non rientrano fra i Gestori RU – quindi anche Gestori di impianti di smaltimento/recupero per servizi CTS e CTR là dove contrattualizzati direttamente dal Comune);
 - contratti per servizi acquistati dai Gestori RU e relative fatture (contratto di appalto Ecocar);
 - attestazioni dei responsabili di struttura della ripartizione percentuale del costo del personale là dove quest'ultimo sia promiscuo fra servizio RU e altri servizi svolti dal Comune o di altri costi da ripartire (ad esempio costi di affitto locali, costi per canone SW e assistenza IT);
- Il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento a Ecocar;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 4 – Dichiarazione di veridicità dei Comuni alla determina 2/2021, rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/00, e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, opportunamente corredata da documento di identità in corso di validità.

2 Perimetro della gestione e servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Vibo Valentia ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla Società Ecocar srl con decorrenza di effetti operativi sul territorio in data 16 giugno 2020 mediante l'adozione di specifica determina del Dirigente del settore Ambiente aggiudicandosi l'appalto sottoscritto in data 11 settembre 2020 (si allega il contratto).

Servizi offerti dal gestore Ecocar

I servizi offerti dal Gestore aggiudicatario dell'appalto Ecocar srl:

- Informazione e sensibilizzazione dell'utenza sulle modalità di raccolta dei rifiuti in forma differenziata;
- Raccolta, trasporto e conferimento dei seguenti rifiuti solidi urbani:
 - frazione secca residua;
 - frazione organica o umida;
 - frazione carta e cartone compresi gli imballaggi;
 - frazione vetro compresi gli imballaggi;
 - frazione plastica, alluminio, acciaio, compresi gli imballaggi;
 - ingombranti e RAEE;
- rifiuti provenienti dai mercati, dalle sagre, dalle feste, dalle fiere e da qualsiasi altra manifestazione su tutto il territorio comunale;
- Verde e ramaglie; rifiuti legnosi.
- Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, piazze, marciapiedi del territorio comunale, aree di pertinenza delle scuole o comunque soggette anche temporaneamente ad uso pubblico, pulizia bocche delle caditoie stradali, trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta;
- Servizio di diserbo stradale dalla vegetazione spontanea; manutenzione del verde pubblico ad esclusione del Parco Urbano, della Villa Gagliardi, della Villa Comunale di Viale Regina Margherita e delle aiuole affidate alla manutenzione dei privati; pulizia, potatura degli alberi ed il diserbamento delle aree di pertinenza delle scuole di competenza comunale; diserbamento dei viali dei cimiteri comunali e pulizia delle arredi pertinenza, ivi compresi strade di accesso e parcheggi; manutenzione, incluso la potatura degli alberi ubicati lungo le strade ed i viali pubblici in tutto il territorio comunale;
- Lavaggio e disinfezione dei cassonetti, nonché con mezzi meccanici delle strade, piazze, marciapiedi del territorio comunale, trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta;
- Svuotamento giornaliero dei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati ove collocati (immondizia), collocamento e svuotamento dei cestini portarifiuti presenti lungo le strade

- dei centri abitati e nelle piazze, trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta, con raccolta anche delle eventuali buste depositate all'esterno degli stessi cassonetti e cestini;
- Raccolta delle carogne animali ritrovate sul suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata per il loro incenerimento;
 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi quali pile esauste, medicinali scaduti, olii;
 - Consegna all'utenza del materiale occorrente allo svolgimento della raccolta differenziata porta a porta e posizionamento, dove necessario, di nuove attrezzature e/o sostituzione di quelle non idonee, acquistate dall'Ente;
 - Pulizia e cura delle spiagge, arenili e coste e delle loro strade di accesso per il periodo 15 maggio – 30 settembre;
 - Pulizia banchina portuale e capannoni in occasione sbarco migranti;
 - Gestione di uno o due Centri di conferimento qualora nel periodo dell'appalto il Comune riesca con propri fondi a realizzarli.

Servizi offerti dal Comune di Vibo Valentia

Il Comune di Vibo Valentia è configurabile come Gestore dalla metodologia MTR di ARERA poiché svolge direttamente i seguenti servizi:

- **CTS e CTR**, cioè svolge direttamente le attività di trattamento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dal servizio di raccolta svolto dal soggetto affidatario in quanto conferisce direttamente i rifiuti principalmente agli impianti assegnati all'ATO di Catanzaro e nei periodi emergenziali (causa mancanze discariche regionali) ad altri impianti per come disposto dalla Regione Calabria in quanto nel territorio della Provincia di Vibo Valentia non sono presenti impianti pubblici. Fino al 31 dicembre 2019, il Comune di Vibo Valentia ha corrisposto il costo riferito a tali servizi alla Regione Calabria che a sua volta provvedeva a pagare i soggetti privati anticipando, con risorse provenienti dal proprio bilancio, il pagamento dei costi contrattualizzati. Questo meccanismo ha consentito fino al 31 dicembre 2019 di registrare a carico dei Comuni costi di conferimento inferiori a quelli effettivamente contrattualizzati dalla Regione con i gestori di impianti. Dal 2020, la Regione Calabria a seguito della segnalazione della Corte dei Conti e come conseguenza della legge regionale n.14/2014, non contribuisce più a calmierare i costi di conferimento dei rifiuti urbani e dunque i Comuni pagano il costo pieno del servizio che a seguito della conseguente revisione dei prezzi unitari di conferimento approvati dall'ATO 4 Vibo Valentia con le Deliberazioni del 09/06/2020 e del 30/07/2020 e, in particolare, a seguito anche della mancanza di discariche nella regione e della crisi legata allo smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti, nel secondo semestre 2020 è aumentato. Nel 2021 è entrato a pieno regime sull'intero anno l'incremento del costo di smaltimento dei rifiuti.

- **CARC**, ovvero, l'accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center. Per tale attività il Comune si avvale in quota parte del personale dipendente del servizio tributi e del servizio offerto dalla Società Syntax per i servizi informatici e la gestione e produzione degli avvisi di pagamento, Riconciliazione massiva dei pagamenti invio di solleciti di pagamento.
- **CGG**, ossia, i costi generali di gestione relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU e i costi generali di struttura. In particolare in questa componente il Comune valorizza quota parte del personale dipendente del settore Ambiente dedicato alla gestione tecnica del rapporto contrattuale in virtù dell'appalto alla società di raccolta dei rifiuti, verifica e controlla il rispetto degli obblighi contrattuali e valuta la qualità del servizio e gestisce i rapporti con Enti e Autorità pubbliche sovraordinate per la produzione e pubblicazione dei dati fisici quali le tonnellate di rifiuti raccolte annualmente, la percentuale di raccolta differenziata,...
- **COal** In questa componente residuale il Comune valorizza gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e l'onere di funzionamento di ARERA risultano ad oggi pari a zero;

2.2 Altre informazioni rilevanti

Ciascun gestore dovrà illustrare la propria situazione relativa a:

- lo stato giuridico-patrimoniale di eventuale crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) ovvero di Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- i ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- le sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

Il Comune non ha ulteriori informazioni ritenute rilevanti in merito al perimetro di gestione e ai servizi forniti, ove non ricompreso nel paragrafo precedente.

Tuttavia, potrebbe rilevare al presente paragrafo la situazione economico-finanziaria del Comune in particolare:

- la dichiarazione di dissesto finanziario approvata dal Comune con del. C.C. n. 39 del 21/06/2013 ai sensi dell'art. 244 e ss. del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
- il Decreto del Ministero dell'Interno nr 104369 del 13 ottobre 2014 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Vibo Valentia a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario avvenuta con Deliberazione C.C. n. 39 del 21/06/2013;

- l'obbligo in questi casi imposto dal Ministero degli interni che ha prescritto al capitolo 2 dell'allegato A) relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al Comune di procedere alla revisione delle tariffe e dei tributi comunali in modo tale da dare copertura integrale ai pertinenti costi dei servizi offerti, tra i quali rientra anche il servizio dei rifiuti urbani, dovendo il Comune aggiornare le tariffe al fine di dare integrale copertura ai costi complessivi della gestione del servizio, avendo tra l'altro specificato lo stesso Ministero che la tariffa deve ricomprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;
- L'aggiornamento delle tariffe richiesto dal Ministero dell'Interno è stato condotto in conformità con i criteri della regolazione tariffaria MTR di ARERA riconoscendo esclusivamente i costi ritenuti efficienti dalla medesima regolazione;
- Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione nr. 18 del 30/04/2019 del Commissario Straordinario e i poteri assegnati dal Consiglio Comunale, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/08/2019 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario con durata pari a 15 anni, attualmente in corso di istruttoria presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL trovandosi in una situazione di stato di pre-dissesto.

3 Dati relativi alla gestione

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che lo compongono, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, ciascun gestore illustra le variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti, evidenziando l'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente PG da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI). Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).

Il Comune non ha variato i servizi svolti direttamente nel corso degli anni per cui non si verificano i presupposti per attivare il coefficiente relativo alle variazioni attese di perimetro (PG), né ha modificato la qualità del servizio di raccolta per cui non si verificano i presupposti per attivare il coefficiente relativo alla variazioni attese della qualità (QL), costituite in questo caso dalla variazione delle attività effettuate dal Comune come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta.

Il Comune non ha adottato nel periodo 2017-2021 scelte diverse in ordine alle variazioni nel perimetro né sono al momento prevedibili nel periodo MTR-2 2022-2025 per cui non è necessario nella propria realtà territoriale prevedere cambiamenti sistemici delle attività dei servizi forniti.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, ciascun gestore illustra le variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità rispetto a quelle approvate dall'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta

differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall'Autorità). A tal fine, successivamente all'adozione del primo provvedimento di regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio rifiuti da parte dell'Autorità, il gestore indica, eventualmente anche mediante tabelle comparative, gli standard di qualità già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta di qualità, quelli minimi che saranno introdotti dalla regolazione e quelli aggiuntivi deliberati dall'Ente territorialmente competente. Il gestore evidenzia infine l'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente QL da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente C_{116} per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CO_{116}). Successivamente, il gestore dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati). Infine, il gestore fornisce i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando, con riferimento al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI o a sistemi autonomi o indipendenti.

Il Comune non ha variato nel corso degli anni 2017-2021 le caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche dei singoli servizi svolti direttamente o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. La maggior parte dei servizi nei quali la gestione del servizio può incidere sulla qualità è attribuita al soggetto affidatario del servizio che può infatti agire promuovendo ad esempio una maggiore frequenza nelle attività di spazzamento e di raccolta, in eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata. Né ad oggi è valutabile l'impatto sulla struttura dei costi del Comune di Vibo Valentia e della Società Ecocar conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/20, sebbene presumibilmente si possa prospettare una sostanziale invarianza del perimetro gestito in termini di numero di utenze non domestiche.

Il Comune ha previsto nel contratto di appalto un obiettivo prefissato della percentuale di raccolta differenziata nella misura del 40% che in caso di raggiungimento prevede la corresponsione di una premialità annuale. Per tale ragione il Comune ha scelto di introdurre meccanismi incentivanti il miglioramento attraverso la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati di raccolta differenziata.

Il Comune ha previsto per la Società affidataria del servizio l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata nella misura del 40% da conseguire, il livello effettivamente conseguito nel 2020 è stato del 63,10% ed è in progressivo miglioramento come desumibile dalla fonte dati

ARPACAL al seguente indirizzo (<http://www.arpacal.it/index.php/26-tematiche-ambientali/suolo-e-rifiuti/103-report-sui-rifiuti-regione-calabria>).

Il Comune pur non disponendo di risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti, può affermare che, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Gestore Ecocar nell'anno 2020 – pari al 63,10 % in progressivo miglioramento rispetto agli anni precedenti e superiore all'obiettivo del 49% al 31/12/2019 fissato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di cui alla Delibera di Giunta regionale n.156/2016 – la percezione del servizio offerto possa essere considerata soddisfacente dagli utenti.

Infine, il Comune, riguardo all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, giudica sufficiente il livello offerto dal gestore Ecocar.

3.1.3 Fonti di finanziamento del Comune

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il Comune non valorizza i costi del capitale per cui non rilevano specificatamente sul servizio le fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi. Anche per quanto riguarda il gestore Ecocar non si rendicontano le relative fonti di finanziamento considerato che per tale gestore, soggetto affidatario del servizio di raccolta, il Comune si è avvalso della deroga consentita dall'articolo 1.5, della determina 2/DRIF/2021 prevista in caso di avvicendamento gestionale per la determinazione delle entrate tariffarie che si basano esclusivamente sui costi indicati nel contratto di servizio.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati devono essere imputati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2. In caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nell'articolo 1.5, della determina 2/DRIF/2021, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione dei dati inseriti, delle eventuali stime effettuate per la predisposizione del PEF, e delle modalità di determinazione della componente a conguaglio di cui all'Articolo 2 comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR-2 e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative MTR-2 2022-2025 in coerenza con i criteri disposti dal medesimo provvedimento.

Costi del Comune determinati in base alla disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2

Tali dati sono inputati dal Comune sulla base dei dati di competenza degli anni *a-2* (2020 e 2021) come illustrato nei paragrafi seguenti, sia per la determinazione della base dei costi da proiettare sul nuovo periodo, sia per la determinazione dei conguagli di costi e ricavi ammissibili a riconoscimento tariffario.

Costi del gestore Ecocar determinati in base alla disciplina art. 1.5, determina 2/DRIF/2021

Rispetto al principio generale di valorizzare i costi di consuntivo dell'anno *a-2*, come già fatto per i costi del Comune, per la gestione Ecocar si propone l'eccezione di valorizzare per il periodo 2022-2025 i costi previsionali in applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1.5 della determina 2/DRIF/2021 e indicati nel contratto di appalto che ha previsto l'aggiudicazione del servizio con gara a decorrere dal 16 giugno 2020. Per la giustificazione di tali costi previsionale si allega il contratto di servizio quale fonte contabile di riferimento per le opportune verifiche di coerenza, completezza e congruità che dovranno essere svolte da ETC in sede di validazione dei dati.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nei PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2. A tal fine il gestore dovrà innanzitutto, ove rilevante, dar conto dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2. In secondo luogo, il gestore dovrà dare separata evidenza delle rettifiche effettuate in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico:

- dei costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
- delle “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2;
- dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale)
- degli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

In terzo luogo, il gestore dovrà illustrare i criteri e gli eventuali *driver* utilizzati per l’allocazione dei dati così rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2, anche con il supporto di strumenti grafici (tabelle) che colleghino il valore di ciascuna voce di conto economico con le componenti tariffarie rilevanti. Con riferimento all’allocazione dei costi comuni (per esempio dei costi di struttura) il gestore:

- a. fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:
 - $CARC_a$ (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti);
 - CGG_a (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura);
 - CCD_a (crediti inesigibili);
 - $CO_{AL,a}$ (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA³ e/o eventuali oneri locali quali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri per tributari locali, oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente⁴, eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche e/o dei costi di chiusura determinati dall’Ente territorialmente competente).
- b. illustra i *driver* di costo impiegati per l’imputazione di tali costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comune che gestisce in economia uno o più dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dovrà dare separata evidenza delle eventuali quote di costo relative all’IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell’Allegato 1.

Costi del Comune

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo, dirette e indirette, riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune negli anni 2020 e 2021¹.

1 Nota ARERA (aspetti già implementati nei fogli di raccolta dati):

I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del Comune afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del Comune afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall’Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

Nell'attività di rendicontazione dei costi *diretti* sono stati verificati ai fini della riconciliazione con le fonti contabili del bilancio i capitoli di spesa del rendiconto della gestione dedicati specificatamente al servizio integrato dei rifiuti.

Per quanto riguarda invece i costi indiretti, non immediatamente riconducibili ai capitoli di spesa dedicati al servizio integrato dei rifiuti il Comune ha prodotto specifiche attestazioni sottoscritte dal responsabile del servizio in cui si evincono le seguenti informazioni:

- Il capitolo di spesa con l'indicazione dell'importo impegnato in bilancio;
- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni e generali indirette²;
- specificazione se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria e se del caso il Comune deve produrre adeguata giustificazione;
- il costo finale ripartito con la percentuale dei driver rendicontato e valorizzato nella raccolta dati del PEF MTR-2 2022-2025.

Nella tabella seguente si riportano tutti i costi, diretti e indiretti, desumibili dal rendiconto di gestione 2020 e 2021 attribuiti alle componenti di costo ARERA ridotti del valore dell'IVA qualora prevista, al netto dei costi della gestione Ecocar rendicontati separatamente.

² Per quanto riguarda i driver, ARERA non ha fornito indicazioni e quindi possono essere utilizzati, se ritenuti adeguati (altrimenti il Comune ne individua di propri specifici con criteri di ragionevolezza), quelli definiti dalle linee guida del MEF del 2013 "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe" (https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Linee_guida_TARES_.pdf), in particolare nell'Allegato A, che si riporta qui in appendice.

Tabella 1

Capitolo	Descrizione	Bilancio		Tipologia di costo	Riclassificazione ARERA	ARERA	
		2020 IVA inclusa	2021 IVA inclusa			2020 IVA esclusa	2021 IVA esclusa
8380	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	60.500	78.000	Diretti	CTR	49.335	63.204
8470	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	60.000	68.000	Diretti	CTR	45.743	3.737
8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E	83.500	85.000	Diretti	CARC	68.235	56.446
8510	SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	1.800.000	2.350.000	Diretti	CTS	1.800.000	1.926.230
8452	PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	120.000	120.000	Diretti	COal	98.361	98.361
2560	FONDO PERSONALE PER GESTIONE CONTRATTO RSU.	25.000	26.000	Diretti	CGG	25.000	26.000
8466	VERSAMENTO QUOTA C/COMUNE PER ATO RIFIUTI	17.000	17.000	Diretti	COal	17.000	17.000
8382	servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19		173.150	Diretti	CRT		141.926
Costi diretti del servizio (Comune)		2.166.000	2.917.150	Diretti		2.103.674	2.332.903
Vedere attestazione	Costi personale ambiente	32.000	32.000	Indiretti	CGG	32.000	32.000
Vedere attestazione	Costo personale tributi	50.293	50.293	Indiretti	CARC	50.293	50.293
Vedere attestazione	Software attività supporto informatico	13.176	13.176	Indiretti	CARC	10.800	10.800
Costi indiretti del servizio (Comune)		95.469	95.469			93.093	93.093
Costi totali del servizio (Diretti+indiretti)		2.261.469	3.012.619			2.196.767	2.425.996

Nella tabella seguente si riporta l'importo dell'IVA indetraibile per il Comune che ne richiede l'ammissibilità a riconoscimento tariffario.

Tabella 2

IVA indetraibile 2020	IVA TV	IVA TF	Totale IVA
su costi per servizi direttamente espletati dal Comune	25.422	39.280	64.702
Su fatture Ecocar	182.730	181.978	364.708
Totale	208.152	221.259	429.411

IVA indetraibile 2021	IVA TV	IVA TF	Totale IVA
su costi per servizi direttamente espletati dal Comune	79.059	476.340	555.399
Su fatture Ecocar	213.954	181.978	395.932
Totale	293.013	658.318	951.331

Gestore Ecocar

Il costo relativo al servizio di raccolta svolto dal nuovo soggetto Gestore Ecocar srl che opera nel Comune a decorrere dal 16 giugno 2020 (vedere determina dirigente settore ambiente). La valorizzazione avviene facendo riferimento ai costi previsti nel nuovo contratto di appalto all'art. 10 che riporta il costo complessivo di durata del contratto (3 anni), il costo annuale e il bonus incentivante da corrispondere al raggiungimento di obiettivi crescenti di raccolta differenziata richiesti nel medesimo periodo. Dal riconoscimento dei costi si include anche il valore del bonus incentivante poiché, purché, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, finora è stato

regolarmente corrisposto dal Comune. Nella tabella seguente si riportano i valori complessivi, annuali.

Tabella 3

Progetto 2021	Componenti	Costi lordi	Ricavi rivendita	Costi netti
TV	CRT	297.373	0	297.373
	CTS		0	0
	CTR		0	0
	CRD	1.639.927	-110.000	1.529.927
	Totale Costi TV	1.937.300	-110.000	1.827.300
TF	CSL	1.127.046	0	1.127.046
	CARC	28.800	0	28.800
	CGG	131.942	0	131.942
	CCD		0	0
	COal	372.505	0	372.505
	Totale Costi TF	1.660.293	0	1.660.293
Totale Costi TV e TF		3.597.593	-110.000	3.487.593
COal	Bonus incentivante	109.091		109.091
COal	Residui CSL	50.400		50.400
Totale contratto		3.757.084	-110.000	3.647.084

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Il soggetto preposto all'attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore o alla cessione sul mercato di materiali e/o energia fornisce il dettaglio delle singole voci di ricavo di propria competenza, distinguendo tra i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di *compliance* (ConSORZI del sistema CONAI o Consorzi autonomi) agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi ($AR_{SC,a}$) ed i ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (AR_a).

Il Comune non ha ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. I ricavi per la rivendita di materiale sono in capo al gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti Ecocar e che sono stimati in misura pari a 110.000 euro nel contratto di servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, dovrà illustrare in questa sezione, per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025, le proprie stime relative all'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2.

Il gestore Comune ed Ecocar non propongono ad ETC la valorizzazione dei costi previsionali.

3.2.4 *Investimenti*

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, dovrà illustrare:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- gli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Non sono presenti investimenti da valorizzare ai fini tariffari.

3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Il gestore, per ciascun anno del periodo 2022-2025, opererà la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario a cui il PEF si riferisce e descrivendo, nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o con servizi/business esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in assenza di contabilità separata), gli eventuali *driver* impiegati per l'allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. Il gestore dovrà aver cura inoltre di illustrare, anche in forma aggregata, i dati contabili necessari per la determinazione delle componenti Amm_a , Acc_a , R_a , $R_{LIC,a}$, con particolare riferimento ai valori che determinano il capitale investito netto (valore delle immobilizzazioni nette, capitale circolante netto e valore delle poste rettificative dei costi di capitale) ed alle voci di costo che determinano gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, occorrerà dar conto:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- nel caso di tariffa corrispettiva, del valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Ove rilevante, il gestore dovrà:

- fornire separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
- illustrare criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;

- illustrare le valutazioni effettuate in merito:
 - alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2;
 - alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all'articolo 15.5 del MTR-2.

Per quanto riguarda i costi del capitale rileva soltanto il valore del fondo FCDE e in particolare si precisa quanto segue:

- Il Comune non è proprietario di cespiti o impianti dedicati al servizio integrato dei rifiuti urbani, o comunque non intende valorizzarli ai fini tariffari, né gestisce impianti di proprietà diversi o comunque non intende valorizzarli ai fini tariffari;
- L'accantonamento iscritto al Fondo Crediti di dubbia esigibilità rendicontato ai fini tariffari è riferito al dato assestato del bilancio di previsione 2020 e 2021, rispettivamente nell'ammontare di 1.976.121,59 per il 2020 e di € 3118.032,00 per il 2021.


TARIFFE TARI 2022 - UTENZE DOMESTICHE

<i>Nucleo Fam. (NF)</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV</i>
1 componente	0,81	1,4	1,368757	84,17509
2 componenti	0,94	1,5	1,588434	90,187596
3 componenti	1,02	1,58	1,723619	94,997601
4 componenti	1,09	1,91	1,841907	114,838872
5 componenti	1,1	2,5	1,858805	150,31266
6 o più componenti	1,06	3,4	1,791212	204,425218



Città di Vibo Valentia

TARIFFE TARI 2022 - UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Categoria</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (cod. 101)	0,63	5,5	0,779499	2,890096
CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. 102)	0,7	6,18	0,86611	3,247417
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (cod. 103)	0,44	3,9	0,544412	2,049341
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 104)	0,74	6,55	0,915602	3,441842
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 105)	0,47	5,2	0,581531	2,732454
SPECCHIO ACQUEO PORTO - PONTILI ED AREE SCOPERTE IN CONCESSIONE DEMANIALE ADIBITE AD ATTIVITÀ PORTUALI (cod. 105A)	0,35	4,15	0,433055	2,180709
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 106)	0,46	5,04	0,569158	2,648379
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 107)	1,21	8,92	1,497133	4,68721
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 108)	0,97	7,5	1,200181	3,94104
BED AND BREAKFAST (ART. 12 COMMA 3 D.LGS. N. 79/2011) ED AFFITTACAMERE (cod. 108A)	1,08	6	1,336284	3,152832
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 109)	1,63	14,43	2,016799	7,582561
OSPEDALI (cod. 110)	1,25	17	1,546625	8,933024
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 111)	1,17	10,3	1,447641	5,412362
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 112)	1,18	10,39	1,460014	5,459654
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 113)	0,99	9,9	1,224927	5,202173
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 114)	1,5	15	1,85595	7,88208
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO (cod. 115)	0,74	8	0,915602	4,203776
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 116)	1,3	15,69	1,60849	8,244656
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 117)	0,595	13,21	0,736193	6,941485
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 118)	1,04	9,11	1,286792	4,78705
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod. 119)	0,91	10,06	1,125943	5,286248
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 120)	0,94	8,25	1,163062	4,335144
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (cod. 121)	0,92	8,11	1,138316	4,261578
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 122)	1,7	29,93	2,10341	15,727377
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE (cod. 123)	1,96	27	2,425108	14,187744
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA (cod. 124)	4,96	22,5	6,137008	11,82312
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod. 125)	2,44	20,5	3,019012	10,772176
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 126)	2,45	21,55	3,031385	11,323922
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 127)	2,21	19,465	2,734433	10,228312
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 128)	1,65	22,5	2,041545	11,82312
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 129)	6,18	36,27	7,646514	19,058869
DISCOTECHE (cod. 130)	1,91	16,8	2,363243	8,82793